



SOCREM - SOCIETÀ PAVESE PER LA CREMAZIONE

Lo Statuto della Società è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 10 aprile 1881, modificato in seguito nelle Assemblee del 23 marzo 1902 e 8 febbraio 1903. È stato nuovamente modificato il 5 maggio 1996 e l'ultima modifica è stata deliberata dall'Assemblea il 4 aprile 2004.

La Società è stata eretta in Ente Morale il 10 aprile 1903 e iscritta in data 6 agosto 2001 nel Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro con Atto n. 20461, ai sensi della Legge Regionale 28/96. In data 1^o luglio 2004 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Regione Lombardia con OPR n. 11187, Registro regionale n. 2053.

STATUTO

DELLA SOCIETÀ PAVESE PER LA CREMAZIONE

TITOLO 1

Costituzione e scopo

Articolo 1

La Società Pavese per la Creazione già Società per la Creazione dei Cadaveri è stata costituita in Pavia il 10 Aprile 1881 ed è stata eretta in ENTE MORALE con R.D. del 26/03/1903; lo Statuto originale è stato modificato in data 5 maggio 1996.

Ha sede in Pavia in Via Teodolinda n. 5. La società, che esaurisce le proprie finalità nell'esclusivo ambito territoriale della Regione Lombardia, non ha scopo di lucro.

La società può istituire sedi secondarie in Provincia di Pavia.

Articolo 2

La Società Pavese per la Creazione è regolata dal presente Statuto, che vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Ente stesso.

Articolo 3

La Società ha per scopi:

a) conservare perpetuamente i Templi eretti nel Cimitero Monumentale di Pavia, ade-

guandoli ed ampliandoli a seconda delle future esigenze;

- b) erigere templi eventualmente anche in comuni diversi per rispondere alle necessità dei Soci;
- c) garantire la cremazione delle salme dei Soci in osservanza alle vigenti disposizioni di Legge in materia; curare inoltre che i residui dell'incenerimento raccolti in urne, vengano conservati negli appositi Templi od abbiano quella destinazione eventualmente richiesta dai congiunti, sempre e comunque in osservanza alle Leggi vigenti;
- d) ricercare mezzi e modi più razionali ed idonei per la Creazione delle Salme, secondo i principi dell'igiene, dell'economia e del progresso;
- e) ottemperare alla piena esecuzione delle disposizioni dei Soci per quanto concerne la dispersione delle ceneri;
- f) favorire la diffusione del principio della Creazione promuovendo conferenze, dibattiti e pubblicazioni e comunque utilizzando qualunque mezzo idoneo;
- g) gestire forni crematori in proprio *elo* per conto di Pubbliche Amministrazioni o di terzi in genere;
- h) collaborare con altre Società di Creazione e con Enti Pubblici per la miglior realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto.

TITOLO II

Soci

Articolo 4

La Società è costituita da coloro che alla data dell'approvazione del presente Statuto risultano essere già soci.

Potranno inoltre aderire tutte le persone che ne condividano le finalità e gli scopi, che ne accettino le regole fondamentali di comportamento, e che non siano moralmente indegne.

Articolo 5

L'ammissione a Socio avviene mediante presentazione di domanda scritta, alla quale dovrà essere allegato un documento di identificazione valido ed indirizzato al Consiglio Direttivo, che si riserva l'accettazione a suo insindacabile giudizio.

Articolo 6

I nuovi Soci verseranno all'atto dell'iscrizione una quota di ammissione, e successivamente una quota sociale annua. Gli importi delle quote saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

Tutti i Soci hanno pari diritti, e quindi interverranno alle Assemblee generali sia ordinarie sia straordinarie esercitandovi il diritto di voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Socio che non possa partecipare all'Assemblea potrà rilasciare delega scritta al altro Socio.

Nessun Socio potrà raccogliere più di tre deleghe.

I Componenti il Consiglio Direttivo non potranno invece rappresentare alcun socio.

L'esercizio dei diritti sociali spetta a tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento di tutte le quote.

Articolo 8

Decade a tutti gli effetti il Socio che non paga la quota sociale annua fissata dall'art. 6 per due anni consecutivi.

La perdita della qualità di Socio, per qualsiasi causa, non dà comunque diritto alla restituzione delle quote versate, né alla restituzione di qualsiasi altra somma versata a qualsiasi titolo alla Società e fa venir meno ogni diritto sul patrimonio della Società.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.

TITOLO III

Patrimonio Sociale

Articolo 9

Il patrimonio della Società è costituito da:

- fondo iniziale che ammonta di € 100.000,00
- beni mobili e immobili,
- contributi degli aderenti
- donazioni e lasciti
- ogni altro tipo di entrata.

Tutti i beni sono intestati alla Società.

Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede sociale.

Le erogazioni liberali in danaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione.

Il Patrimonio si alimenta:

- con gli eventuali avanzi di gestione,
- con le erogazioni liberali dei Soci e dei Terzi.

TITOLO IV Assemblea - Consiglio Direttivo Collegio dei Revisori

Articolo 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea ordinaria si riunisce altresì quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza i convenuti nomineranno un Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si può tenere in prima o in seconda convocazione.

La prima e la seconda convocazione non possono essere fissate nello stesso giorno e tra la prima e la seconda convocazione dovranno decorrere almeno 48 ore.

L'Assemblea è straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria a mezzo avviso scritto inviato a tutti i Soci ed affisso nella sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno, l'ora della prima convocazione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; nonché luogo, giorno ed ora fissati per la seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni in sede ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta. Ad ogni socio spetta un voto.

I voti sono palesi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un segretario appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente e dall'estensore.

Il libro dei verbali delle assemblee è conservato a cura del Presidente nella sede della Società.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità con lo Statuto, vincolano i soci assenti o dissenzienti.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo di avviso scritto inviato a tutti i Soci ed affisso nei locali della sede della società. L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; nonché luogo, giorno ed ora fissati per la seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita essendovi presenti o rappresentati almeno tre quarti dei Soci e le deliberazioni dovranno riportare il consenso della maggioranza dei Soci.

In seconda convocazione le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'assemblea ordinaria elegge, tramite votazione palese, fra i propri soci, i componenti il Consiglio Direttivo che dovrà essere composto da 7 a 11 membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. In caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà nominare fra i soci un eguale numero di membri. Questi però dovranno essere confermati dall'Assemblea e decadranno dalla carica contemporaneamente al Consiglio che li ha nominati.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l'organo che svolge le attività esecutive della Società previste nello Statuto e/o deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo in particolare predispone il bilancio, delibera sull'ammissione dei nuovi soci, convoca le assemblee ordinarie e straordinarie, amministra la Società ne conserva ed alimenta il patrimonio.

Fra i membri del Consiglio Direttivo viene eletto il presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed un Tesoriere Economico. L'elezione spetta al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione.

Il Consiglio ha anche la facoltà di nominare al proprio interno una segreteria, composta da 3 a 5 membri e coordinata dal Segretario.

Articolo 12

PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Società nei rapporti con i Terzi, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la Società stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza della Società è devoluta al Vice-Presidente o ad altro Consigliere espressamente delegato dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o utile. Il Con-

siglio Direttivo potrà essere riunito altresì quando ne sia fatta richiesta da quattro dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Di ogni seduta consigliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato nel libro dei verbali nella sede sociale.

Articolo 13

REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti saranno nominati ogni triennio dalla Assemblea ordinaria dei soci in numero di tre effettivi e di due supplenti. I Revisori dei Conti potranno essere scelti anche fra non soci. Non potranno invece essere nominati coloro che risultano aver subito procedimenti di espulsione da altri Enti a causa della loro condotta.

Il Presidente dei Revisori deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

I componenti il Collegio dei Revisori sono rieleggibili e possono essere revocati dal loro incarico dall'Assemblea dei soci per gravi motivi.

Fra i membri del Collegio dei Revisori viene eletto il Presidente; l'elezione spetta al Collegio e viene fatta nel corso della prima riunione.

Il Collegio dei Revisori è l'organo che svolge le attività di controllo contabile della Società, ad esso in particolare viene demandato il compito di:

- controllare il bilancio preventivo;
- controllare il bilancio consuntivo;
- verificare periodicamente le scritture contabili con cadenza almeno trimestrale;
- eseguire controlli sulle risultanze di cassa e dei depositi bancari;
- relazionare all'Assemblea dei Soci circa i bilanci.

I Revisori dei Conti intervengono di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci con parere consuntivo.

I Revisori dei Conti in caso di omissioni od inadempienze da parte dei consiglieri devono convocare L'Assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO IV

Bilancio

Articolo 14

L'esercizio sociale è annuale e decorre dal 1 ° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative all'esercizio trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per il futuro esercizio.

I bilanci consuntivi e preventivi saranno redatti a cura del Consiglio Direttivo.

Il controllo spetta al Collegio dei Revisori dei Conti ed è diretto all'accertamento della regolarità contabile ed amministrativa delle spese e delle entrate. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione del controllo effettuato, nella quale risulteranno gli eventuali rilievi, che verrà letta all'Assemblea di approvazione del Bilancio e sarà allegata al bilancio medesimo.

Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede sociale con allegata la relazione del Collegio dei Revisori nei dieci giorni prima dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato dai soci.

Il bilancio preventivo è approvato dalla Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI - Disposizioni finali

Scioglimento della Società

Articolo 15

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.

L'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori e disporrà che tutto il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà obbligatoriamente essere devoluto a fini di utilità sociale.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi regolanti la materia.